

Roma
22 settembre 2022
Prot. UTR/UCR/DSL/ULS/001466

Ai Presidenti
Agli Amministratori Delegati
Ai Direttori Generali
degli Associati
Loro Sedi

Estratto

Legge 21 settembre 2022, n. 142 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali.

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 221, la Legge 21 settembre 2022, n. 142, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” (cd. “Decreto Aiuti bis”).

In base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, la legge in oggetto è entrata in vigore il 22 settembre 2022.

Di seguito le disposizioni di maggior interesse per le banche.

(omissis)

Articolo 33-ter - Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

La norma interviene a modifica dell’art. 14 del DL n. 50/2022, che ha introdotto la cd. “quarta cessione” in favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti.

In primo luogo (nuovo comma 1-bis.1 dell’art. 14, DL n. 50/2022) si prevede una limitazione del concorso nella violazione del cessionario (e della conseguente responsabilità in solido con il cedente) prevista dall’art. 121, comma 6, DL n. 34/2020 ai soli casi di condotta di quest’ultimo ascrivibile al dolo o alla colpa grave.

Tale limitazione opera esclusivamente con riferimento ai crediti per i quali sia stata acquisita tutta la documentazione richiesta a decorrere dal 12 novembre 2021 (i.e. asseverazione, visto di conformità e attestazioni), ossia a seguito dell’emanazione delle disposizioni antifrode contenute nel DL n. 157/2021 (cd. “Decreto antifrodi”), trasfuso, con alcune modifiche, nella legge di Bilancio 2022.

In altri termini, la disposizione in commento circoscrive la portata del concorso nella violazione del cessionario.

In secondo luogo (nuovo comma 1-bis.2 dell’art. 14, DL n. 50/2022), si prevede che – per i soli crediti sorti anteriormente al 12 novembre 2021 - il fornitore cedente (ossia il soggetto che ha operato lo sconto in fattura) fornisca ora per allora la documentazione di cui sopra, qualora intenda ottenere la limitazione della responsabilità del cessionario ai soli casi di dolo o colpa grave.

Viene poi precisato che il cedente deve essere diverso da banche, intermediari finanziari, soggetti appartenenti ad un gruppo bancario e assicurazioni.

Con tale disposizione viene estesa a tutti i crediti in circolazione la limitazione del concorso nella violazione del cessionario di cui al nuovo comma 1-bis.1, all'unica condizione che venga "sanata" l'assenza della documentazione richiesta dalla normativa successivamente al 12 novembre 2021.

A fronte delle modifiche normative appena descritte, si rendono necessarie indicazioni interpretative da parte dell'Agenzia delle entrate, anche a modifica di quelle contenute nella nota Circolare n. 23/E del 2022.

(omissis)